MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'albo dei fornitori

Premessa

Il presente Regolamento, in applicazione dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, disciplina l'istituzione e la gestione dell'Albo Ufficiale dei Fornitori della Direzione Generale dell'Innovazione Tecnologica, delle risorse strumentali e della Comunicazione.

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per *Albo Ufficiale Fornitori* l'elenco, gestito anche con modalità informatiche, delle imprese, individuali e/o collettive e loro consorzi, ritenuti idonei, secondo le disposizioni del presente Regolamento, per specializzazione, capacità, serietà e correttezza, all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, ai sensi di quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici.
- per *Codice dei Contratti*, il Decreto Legislativo n.50/2016, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
- per *Fornitore/i*, le persone fisiche e giuridiche che esplicano attività d'impresa diretta alla prestazione di beni e/o servizi e/o all'esecuzione di lavori, meglio descritte ed indicate al successivo articolo 2.

L'istituzione dell'Albo Ufficiale Fornitori, la pubblicazione e diffusione del presente Regolamento e della documentazione necessaria per l'iscrizione all'Albo non costituiscono in alcun modo l'avvio di procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti (con o senza confronto competitivo). L'iscrizione all'Albo avviene su domanda degli interessati, previo accertamento dei requisiti di idoneità, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità della Direzione Generale dell'Innovazione Tecnologica, delle risorse strumentali e della Comunicazione. Tale giudizio è formulato tenendo conto di tutti i requisiti previsti dalla legge e, più in generale, di requisiti - in capo alla società, ai suoi amministratori o comunque a qualunque persona fisica dotata di poteri di rappresentanza e ai suoi soci, - di serietà, correttezza, moralità e professionalità e del principio di opportunità (o inopportunità) amministrativa.

Con la procedura descritta nel presente Regolamento non vengono, peraltro, costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all'attribuzione di punteggi.

La domanda di iscrizione all'Albo Ufficiale Fornitori, le relative dichiarazioni e documentazione nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di

manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Albo Fornitori, senza la costituzione di alcun vincolo in capo alla Direzione Generale dell'Innovazione Tecnologica, delle risorse strumentali e della Comunicazione per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti, atteso che il medesimo Albo rappresenta per la Direzione uno strumento da utilizzare, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità, nell'attività propedeutica delle singole procedure di affidamento.

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Art. 2

È istituito l'Albo Ufficiale Fornitori della Direzione Generale dell'Innovazione Tecnologica, delle risorse strumentali e della Comunicazione.

L'Albo dei Fornitori contiene l'elenco degli operatori economici ritenuti idonei per specializzazione, potenzialità produttiva e commerciale, serietà, correttezza e moralità, ad effettuare lavori, servizi e forniture disposti dalla Direzione Generale dell'Innovazione Tecnologica, delle risorse strumentali e della Comunicazione.

L'iscrizione all'Albo avviene su domanda degli interessati, previo accertamento dei requisiti di idoneità, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità della Direzione.

L'Albo Ufficiale Fornitori è utilizzato dalla Direzione Generale dell'Innovazione Tecnologica, delle risorse strumentali e della Comunicazione per l'espletamento di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, nei casi ed alle condizioni prescritte dalla normativa vigente in materia.

Art. 3

L'Albo Fornitori è così articolato:

- Sezione I): Fornitori di Lavori, Servizi e Beni informatici
- Sezione II): Fornitori di Lavori, Servizi e Beni non informatici

All'interno di ciascuna Sezione, l'Albo è articolato in macrocategorie merceologiche, secondo quanto risultante dall'elenco delle categorie merceologiche di lavori, servizi e beni.

Art. 4

Sono ammessi alla procedura per l'iscrizione all'Albo Ufficiale Fornitori i soggetti di cui agli artt. 45-46 del Codice dei Contratti.

Art. 5

Gli operatori economici prestatori di servizi e fornitori di beni sono iscritti per categorie e/o sottocategorie merceologiche e, all'interno di ciascuna categoria, per classi di importo.

Per le procedure di affidamento di servizi e forniture le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:

- Classe 1 fino a € 19.999,99
- Classe 2 da € 20.000 a € 39.999,99
- Classe 3 da € 40.000,00 fino a € 139.999,99.

Per le procedure di affidamento di lavori le classi di importo per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria sono le seguenti:

- Classe 1 fino a € 19.999,99
- Classe 2 da € 20.000 a € 39.999,99
- Classe 3 da € 20.000,00 fino a € 149.999,99
- Classe 4 da 150.000 fino al 349.999,99

Art. 6

Per conseguire l'iscrizione all'Albo Ufficiale Fornitori, i soggetti di cui al precedente articolo devono presentare apposita domanda firmata digitalmente, contenente tutte le informazioni e la documentazione richiesta, secondo le modalità e con le forme indicate dal presente Regolamento.

Nella domanda d'iscrizione il richiedente dovrà specificare le categorie merceologiche d'interesse, barrando le relative caselle.

Tale domanda dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: DGinnovazione@pec.lavoro.gov.it.

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il mancato invio né per la mancata ricezione della domanda e della relativa documentazione dovuto a malfunzionamenti elettronici o di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 7

Per essere iscritti all'Albo Ufficiale Fornitori occorre essere in possesso dei requisiti di specializzazione, potenzialità produttiva e commerciale, serietà, correttezza e moralità, e dichiarare i dati e le informazioni di seguito indicate:

1. l'iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per attività corrispondente alla categoria merceologica d'interesse (con relativo numero e data d'iscrizione), con indicazione dei soggetti che compongono l'Impresa, dell'assenza di procedure relative a fallimento ed alle altre procedure concorsuali, negli ultimi cinque anni, nonché di dichiarazioni relative a fallimento, liquidazione, amministrazione coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata ovvero essere iscritti nel registro delle Commissioni provinciali per l'Artigianato o presso i competenti uffici professionali;
2. insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti e ss.mm. e ii.;
3. insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs 231/2001;
4. nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, ex art. 39, comma 4 del Codice dei contratti, il possesso delle autorizzazioni in corso di validità richieste dalla normativa vigente;
5. il fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo;
6. il possesso delle attestazioni SOA in riferimento ai lavori per i quali si chiede l'iscrizione;
7. il possesso delle eventuali certificazioni del sistema di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
8. il possesso degli eventuali certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, che fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate

da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione;

9. indicazione e breve descrizione dei lavori o dei servizi o delle forniture per le pubbliche amministrazioni già svolti.

In caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate.

Il fornitore attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445.

Art. 8

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo Fornitori devono, pena il rigetto della domanda di ammissione, presentare altresì la seguente documentazione:

a. domanda di iscrizione all'Albo Fornitori con indicazione specifica della/e categoria/e merceologica/che dei prodotti, dei servizi o dei lavori per i quali si richiede l'iscrizione, conforme all'Allegato, unitamente alla copia del documento d'identità del soggetto che sottoscrive la domanda;

b. copia della Procura speciale, nel caso in cui la domanda d'iscrizione e le dichiarazioni siano resee sottoscritte dal Procuratore Speciale;

c. dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 indicante il codice IBAN che identifica il numero di conto corrente dedicato esclusivamente all'attività d'impresa oltre al nominativo della persona autorizzata ad operare su esso, secondo quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;

d. copia del presente Regolamento siglato in ogni pagina per presa visione ed accettazione di quanto in esso contenuto;

e. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in ordine alle società con le quali sussistono rapporti di controllo e/o collegamento anche indiretti, ex art. 2359 c.c., e situazioni rilevanti ai fini del consolidamento dei conti, ex direttiva 83/349/CEE e D.Lgs. 127/91 e di non aver in comune titolari, amministratori e procuratori con poteri di rappresentanza;

f. dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 che nell'assetto societario non vi è o vi è la presenza di dipendenti ovvero ex dipendenti, negli ultimi 5 anni, della Direzione e loro parenti entro il 4° grado e conviventi; nonché soci e preposti dei soggetti menzionati ed imprese controllate o collegate con le figure medesime (tale dichiarazione sarà valutata ai sensi del giudizio di opportunità, di cui in premessa e che la Direzione dovrà allegare ai fini dell'iscrizione all'Albo);

g. dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 del certificato del casellario giudiziale (del titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci e del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del direttore tecnico, e del socio unico, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di un altro tipo di società, dei soggetti cessati dalla carica);

h. dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 del certificato dei carichi pendenti (del titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci e dei direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari e dei direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di

rappresentanza e del direttore tecnico, o del socio unico, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di un altro tipo di società, dei soggetti cessati dalla carica);

i. nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, copia dell'autorizzazione per la prestazione di attività, in corso di validità ovvero dichiarazione sostitutiva resa nelle forme e con i modi previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

l. copie delle eventuali attestazioni SOA in corso di validità, relative ai lavori per i quali si chiede l'iscrizione. In alternativa potrà essere resa idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, riportante i medesimi dati, con allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante che sottoscrive la predetta dichiarazione;

m. dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 del certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

E' facoltà del Fornitore presentare ogni ulteriore documentazione utile ai fini della presentazione dell'impresa.

La Direzione Generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della Comunicazione si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione, di richiedere al soggetto interessato di comprovare il possesso dei requisiti, attraverso la presentazione di specifica ed ulteriore documentazione.

La documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta:

a) dal titolare, se si tratta di impresa individuale;

b) dal socio, se si tratta di società in nome collettivo;

c) dai soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;

d) dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o Consorzio.

Art. 9

Le domande di iscrizione all'Albo Ufficiale Fornitori sono soggette alla valutazione da parte della Direzione Generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione che esamina la completezza e la correttezza della documentazione inviata.

Il procedimento di iscrizione è comune per tutti i soggetti. L'inammissibilità della stessa per carenza dei requisiti verrà comunicata a ciascun Fornitore.

La Direzione Generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione procederà al rigetto della domanda di iscrizione nel caso di mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati, nel caso in cui non venga fornito anche uno solo dei documenti di cui ai precedenti articoli ovvero la documentazione presentata a comprova dei requisiti richiesti non sia atta a confermare il possesso anche di uno solo di essi.

In caso in cui la domanda d'iscrizione all'albo sarà da ritenersi incompleta, si effettuerà la comunicazione di rigetto al fornitore interessato. Il fornitore avrà la facoltà di ripresentare l'intera domanda, integrandola con la documentazione mancante.

Non è consentito ad un soggetto di presentare contemporaneamente per una singola categoria di cui all'Allegato in forma individuale ed in forma associata (Consorzio) ovvero partecipare in due o più Consorzi che hanno presentato domanda per una singola categoria di cui all'Allegato, pena il rigetto di tutte le domande presentate.

La Direzione Generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione si riserva di fare gli accertamenti, anche a campione, relativamente al possesso

dei requisiti dichiarati. La Direzione si riserva, inoltre, di valutare le richieste di iscrizione alla luce dell'art. 1 septies del D.L. 629/82 convertito in L. 726/82.

Art. 10

La Direzione Generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione provvederà ad effettuare le iscrizioni, a suo insindacabile giudizio e nell'ambito della più ampia discrezionalità, solo al termine del procedimento di verifica delle dichiarazioni e del reale possesso dei requisiti richiesti e tale iscrizione decorre dalla data di comunicazione via e-mail o per iscritto di accettazione da parte della medesima Direzione.

Art. 11

L'Albo dei Fornitori di lavori, beni e servizi nonché gli aggiornamenti periodici saranno operativi dalla data della loro pubblicazione sul sito www.lavoro.gov.it.

L'iscrizione all'Albo è soggetta a revisione allo scadere del primo anno dalla comunicazione di ammissione. I Fornitori iscritti all'Albo hanno l'onere di riconfermare la propria iscrizione nei 30 giorni che precedono la revisione annuale della propria iscrizione all'Albo. A tal fine dovrà essere presentata la dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti precedentemente dichiarati nonché copia del bilancio dell'ultimo esercizio finanziario.

Gli iscritti avranno l'obbligo, in ogni caso, di comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni già rese alla Direzione Generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione in fase di domanda di iscrizione, entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

La medesima Direzione si riserva di procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni già rese dal Fornitore, adottando gli opportuni provvedimenti.

Art. 12

Salva l'applicazione delle vigenti norme di legge e di regolamento, la cancellazione dall'Albo Ufficiale Fornitori, dei Fornitori iscritti, ha luogo nel caso di:

1. falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
2. mancato rinnovo nel termine della revisione annuale dell'iscrizione;
3. mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabiliti dal presente regolamento;
4. persistente mancata presentazione di offerte nel corso di un anno;
5. risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
6. in caso di espressa richiesta da parte del Fornitore.

La cancellazione dall'Albo per uno dei suddetti motivi, sarà comunicata anche solo a mezzo e-mail al Fornitore interessato.

Salvo il caso di cui al precedente punto 2, una nuova iscrizione non può essere presentata prima che sia decorso 1 anno dall'avvenuta cancellazione.

Art. 13

Al fine di agevolare l'individuazione degli operatori da invitare alle singole gare, i soggetti sono classificati in categorie e sottocategorie, secondo l'elenco di cui all'Allegato, in relazione alla

tipologia di forniture e/o servizi e di lavori oggetto di attività. Qualora le Ditte interessate non dovessero trovare tra le categorie previste dal citato Allegato quella corrispondente all'attività esercitata potranno specificarla nella domanda di iscrizione.

Art. 14

La scelta dei Fornitori iscritti all'Albo da invitare alle singole procedure per l'affidamento di contratti di lavori e/o servizi e/o forniture seguirà il criterio della rotazione, unito a criteri di valutazione, caso per caso, riguardanti l'entità del lavoro da effettuare, la capacità economica dell'impresa, quella professionale ed ogni altra valutazione che la Direzione Generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione riterrà di dover effettuare a seconda del caso concreto.

Dall'iscrizione all'Albo non consegue un diritto soggettivo dell'impresa ad essere chiamata alle procedure di gara ma esclusivamente un interesse ad essere valutata.

Resta ferma la facoltà della Direzione Generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione di invitare alle procedure per la scelta del contraente altri operatori ritenuti idonei.

La Direzione si riserva comunque la facoltà di utilizzare il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione attivato da Consip S.p.a.

Art. 15

La Direzione Generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, in qualità di titolare del trattamento dei dati forniti per l'iscrizione all'Albo Ufficiale dei Fornitori, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini dell'iscrizione all'Albo e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne, comunque, la sicurezza e la riservatezza. Con l'invio della domanda di ammissione, il Fornitore esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento.



Il Direttore Generale
Firmato digitalmente da
CONDEMI MARIA
Maria Condemi*
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.*